




AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZI MOVIMENTO e I.E.

Roma, 20 LUG. 1985

Classif. M. 111/40/50 - M. 122/15/5.3

Rif. IE.5.113/1 ^(da citare nella risposta) 17884-

del 22/85

UFFICI MOVIMENTO COMP.LI - TUTTI

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI COMP.LI

TUTTI

OGGETTO: Uso scarpe fermacarri

A seguito di richieste di chiarimenti normativi pervenute a queste Sedi da dipendenti Uffici compartimentali circa l'uso delle scarpe fermacarri, si precisa che queste possono essere installate sui binari secondari, utilizzati per il ricovero dei veicoli, per realizzare la necessaria indipendenza rispetto ai binari di circolazione. Ovviamente negli impianti impresenziati dette scarpe dovranno essere munite del previsto controllo elettrico di tallonamento necessario per l'apertura dei segnali.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MOVIMENTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI